

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CITTA' DI CODROIPO A.P.S.**

### **Art. 1 Indizione delle elezioni**

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nei termini e nelle modalità previste e dallo Statuto dell'Associazione.

### **Art. 2 Commissione Elettorale**

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali Associati.
2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo in seno all'Assemblea Elettiva.
3. La Commissione può essere composta anche da membri facenti parte del Consiglio Direttivo uscente o da candidati alle elezioni.

### **Art. 3 Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante.
2. Fermo restando il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. I membri del Collegio dei Revisori possono essere eletti anche tra persone fisiche diverse dagli Associati, in funzione delle competenze e professionalità possedute.
4. Il socio minori d'età è rappresentato da un genitore il quale, se non a sua volta associato, non può godere dell'elettorato passivo.
5. I Soci minori d'età che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale per essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo cambiando qualifica in Socio Ordinario.

6. Il diritto di elettorato – sia attivo sia passivo – è sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote associative.
7. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato attivo e passivo è l'iscrizione regolare al libro dei soci il mese antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva.

#### **Art. 4 Candidature**

1. Ciascun Associato del corpo elettorale (attivo e passivo) (o, per la carica di membro del Collegio dei Revisori, qualunque persona fisica maggiore di anni 18 (diciotto)) può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza degli eventuali requisiti prescritti. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall'Associazione e scaricabili dal sito Internet dell'Associazione. Le candidature possono essere presentate anche durante l'Assemblea Elettiva specificando a quale carica si intende concorrere (Consiglio Direttivo – Collegio dei Revisori).
2. La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e ne dichiara l'ammissibilità.
3. L'elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato nella sede dove si svolgono le elezioni.
4. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati soci per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

#### **Art. 5 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti**

1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

#### **Art. 6 Ritiro delle candidature**

1. È ammesso il ritiro delle candidature entro la data prevista dell'Assemblea Elettiva.
2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale anche via email all'indirizzo [segreteria@scuolamusicacodroipo.it](mailto:segreteria@scuolamusicacodroipo.it).

#### **Art. 7 Deleghe**

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Associazione, allegando copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.
2. Sono ammesse al massimo 3 deleghe per ogni rappresentante.

#### **Art. 8 Votazioni**

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori avviene mediante votazione segreta.
2. Nelle votazioni devono essere indicate un numero di preferenze pari al numero dei componenti che l'Assemblea indicherà per la formazione degli Organi da formare: 7 (sette) o 9 (nove) preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo, da 1 (uno) a 3 (tre) per il Collegio dei Revisori.
3. Le schede di votazione, personali, per delega e per rappresentanza, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirle nell'apposita urna.
4. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea sino allo scrutinio.

#### **Art. 9 Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
2. L'operazione di scrutinio per l'elezione del Consiglio Direttivo precede l'operazione di scrutinio per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori.
3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'elezione del Collegio dei Revisori, a ogni candidato viene assegnato un punto per ogni preferenza scrutinata.
4. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

#### **Art. 10 Parità di voti**

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all'anzianità anagrafica.

#### **Art. 11 Proclamazione dei risultati**

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

#### **Art. 12 Ricorso**

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

#### **Art. 13 Varie**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente del Collegio dei Revisori sono eletti in seno ai Collegi stessi durante la prima seduta del Direttivo stesso che verrà fissata dall'Assemblea Generale al termine delle operazioni di scrutinio.

#### **Art. 14 Disposizione transitoria**

1. In occasione del primo utilizzo del presente Regolamento, tenuto conto della contestualità dell'adozione dello stesso con le elezioni, sono considerate valide e ammissibili le candidature presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 4 comma 1.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.